



CAPITOLATO POLIZZA RCA/CVT

CONTRAENTE:	
COMUNE DI TRESIGNANA	
Piazza Italia, 32 Loc. Tresigallo	
44039 TRESIGNANA (FE)	
CF/PIVA 02035700380	

EFFETTO:	ore 24,00 del 30.06.2023
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del 30.06.2024
SCADENZA	ore 24,00 del 30.06.2025

Questo capitolato è stato redatto con l'ausilio di Ariostea Broker S.r.l.

 **ARIOSTEA**
Broker

DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

SOCIETÀ COMPAGNIA IMPRESA:	La Compagnia che assicura il presente rischio
CONTRAENTE:	Il soggetto che ha stipulato il contratto in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
ASSICURATO:	Il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
SINISTRO:	Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
RISARCIMENTO E/O INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato, e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso
GARANZIA:	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
POLIZZA:	il documento contrattuale che prova e regola l'assicurazione
FRANCHIGIA:	l'importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico del Contraente.
SCOPERTO:	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare.
LIMITE DI RISARCIMENTO:	La somma massima dovuta dalla Società
ACCESSORI AGGIUNTIVI – NON DI SERIE:	Equipaggiamenti non di serie, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, non costituenti normale dotazione di serie forniti e/o montati dalla casa costruttrice e/o da terzi.
ACCESSORI DI SERIE:	Equipaggiamenti, compresi gli accessori audio-fono-visivi ed antifurto satellitari, normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice, purché documentabili con fattura di acquisto o altra documentazione
AUDIO-FONO-VISIVI:	l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, lettori digitali, dvd, navigatori satellitari, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
DEGRADO:	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo;
VEICOLO:	Macchina di qualsiasi specie guidata dall'uomo che circola su strada.
COMUNICAZIONE:	Per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso

	non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili.
LEGGE:	D.L. n° 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli
REGOLAMENTO:	Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni – DPR 254/06
ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO:	Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente almeno 30gg. lavorativi antecedenti alla scadenza del contratto e che certifica lo stato del rischio assicurato, ovvero l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione
PERIODO DI OSSERVAZIONE:	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto
CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU):	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n° 4 del 09/08/2006, articolata su 18 classi di merito.
CLASSE DI MERITO DELL'IMPRESA:	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n° 4 del 09/08/2006
BONUS/MALUS:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dall'Impresa,
TARIFFA FISSA:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non prevede variazione di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione"
TARIFFA A FRANCHIGIA :	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dal Contraente all'Impresa dopo la liquidazione del danno.
DANNO TOTALE:	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
DANNO PARZIALE:	Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del danno sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
RISARCIMENTO DIRETTO:	Procedura, introdotta e disciplinata dal D. LGS. 209/05 e dal relativo Regolamento n°254/06 nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria RCA, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'Impresa che assicura il

	veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge.
--	--

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

4) REGOLAZIONE PREMIO

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 60 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il

Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

8) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta, è tuttavia facoltà delle parti inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza tramite lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni della scadenza del singolo periodo assicurativo.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata; tale facoltà può essere attivata sia in occasione della scadenza definitiva del contratto sia nel caso di disdetta annuale anticipata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale in corso.

Il Contraente ha la facoltà, ove lo ritenga conveniente di richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima di 24 mesi con preavviso almeno di un mese dalla scadenza, ferme condizioni e tassi in corso.

9) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente.

11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F – 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

13) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Non operante

16) PREVALENZA – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Le dichiarazioni dell'Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

17) STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (con indicazione analitica degli importi) e senza seguito con frequenza almeno annuale.

18) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 1) Obblighi del Contraente assicurato e modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro, redatta dal Contraente assicurato sul modulo di constatazione amichevole (modulo blu) approvato dall'ISVAP, deve contenere tutti i dati relativi all'evento dannoso così come richiesto nel modulo suddetto e deve essere tempestivamente presentata all'Impresa, ai sensi dell'Art.143 del D.Lgs. n.209/2005.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 1915 C.C.; l'Impresa avrà dunque diritto di rivalsa verso l'Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 2) Procedura del risarcimento diretto del danno

Ai sensi dell'Art.149 del D.Lgs. n. 209/2005 e del DPR. N. 254/06, la richiesta di risarcimento per danni subiti da un veicolo assicurato e/o lesioni di lieve entità subite dal conducente, dovrà essere inoltrata dal Contraente assicurato direttamente all'Impresa.

La presente procedura di risarcimento diretto è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolga due soli veicoli identificati ed entrambi con obbligo di assicurazione RCA, immatricolati in Italia (o R.S.M. o Città del Vaticano) ed assicurati per la RCA;
- siano derivati danni a veicoli e a cose assicurate, o in caso di lesioni al conducente, queste siano di lieve entità.

La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal Contraente assicurato mediante lettera raccomandata A.R., telefax, via telematica o consegna a mano.

La richiesta di risarcimento di cui al paragrafo precedente conterrà tutti gli elementi circostanziati in ordine al danno sofferto, previsti dall'Art. 6) del DPR. N. 254/06.

Nel caso in cui il sinistro denunciato non rientri nell'ambito di applicazione del "Risarcimento diretto" previsto dal presente articolo, l'Impresa è tenuta ad informare il danneggiato a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, e sempre entro i termini suddetti (30 gg.) l'Impresa è tenuta a trasmettere la richiesta di risarcimento, corredata della documentazione acquisita, all'Impresa del responsabile del danno, qualora questa sia nota.

Art. 3) Determinazioni dell'Impresa

Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, ai sensi dell'Art. 8) del DPR n. 254/06, l'Impresa è tenuta ad indicare alternativamente:

- una congrua offerta di risarcimento del danno, espressa in forma specifica;
- gli specifici motivi che impediscono di formulare un'offerta di risarcimento del danno.

L'Impresa è tenuta ad inoltrare la comunicazione di cui al paragrafo precedente, entro i seguenti termini:

- a) 90 gg. in caso di lesioni o decesso;
- b) 60 gg. in caso di danni riguardanti i veicoli e o le cose;
- c) 30 gg. in caso di danni a veicoli o cose qualora il modulo di denuncia di sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

Art. 4) Procedura del risarcimento del danno (diverso da quello diretto)

Trascorsi i termini di cui all'articolo precedente - punti a) b) e c) – decorrenti dalla data in cui il danneggiato abbia inoltrato all'Impresa la richiesta di risarcimento del danno, a mezzo raccomandata A.R., e qualora non ricorrano le condizioni di cui all'articolo "Procedura del risarcimento diretto del danno" varrà quanto previsto dall'Art. 148 del D.Lgs. n. 209/05 e dal DPR n. 254/06.

Art. 5) Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati

L'Impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato, ai sensi dell'Art. 9) del DPR n. 254/06, ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.

Tali obblighi comprendono, tra gli altri: il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, il controllo e l'eventuale integrazione della richiesta di risarcimento, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Art. 6) Risarcimento dei terzi trasportati

In caso di danno/i subito/i dal/i terzo/i trasportato/i a bordo del veicolo assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dal/i danneggiato/i all'Impresa, in applicazione all'Art. 141) del D.Lgs. n. 209/05.

Art. 7) Informativa sui sinistri

L'Impresa si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- Elenco dei sinistri denunciati corredato degli estremi (data evento, n° attribuito dalla Compagnia, nominativo danneggiato);
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- elenco sinistri riservati con indicazione dell'importo imputato a riserva;
- elenco sinistri liquidati con indicazione dell'importo pagato;
- elenco sinistri respinti (ovvero senza seguito), con precisazione scritta delle motivazioni su espressa richiesta del Contraente;

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA, GARANZIE ACCESSORIE E CVT

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione e massimali

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore assicurati e descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, intendendosi per circolazione sia il movimento quanto la sosta o la fermata, e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'assicurazione è valida anche se i veicoli assicurati trainino un altro veicolo o ne siano trainati.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Art. 2) Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- limitatamente ai danni a cose se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 129 del D. LGS. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche;
- nei confronti dell'Assicurato;
- per danni subiti dal conducente del veicolo assicurato;

Art. 3) Massimali di garanzia

La copertura è prestata sino alla concorrenza dei massimali per sinistro così individuati:

- Per Autobus e Scuolabus

Massimale unico per sinistro €. 50.000.000,00

- Per tutte le altre categorie di veicoli

Massimale unico €. 50.000.000,00

Art. 4) Forma del contratto

La formula del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.

I veicoli da assicurare sono descritti all'Allegato N°1 (uno) e sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, nonché:

- ☐ potenza fiscale per il parco autovetture;
- ☐ peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- ☐ cilindrata per il parco motocarri, motocicli e ciclomotori;
- ☐ numero posti per autobus;

Art. 5) Formule tariffarie

La polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie la cui tipologia è espressamente riportata alla voce "Definizioni":

- A) Tariffa bonus/malus per autovetture, autocarri, ciclomotori e motocicli;
- B) Tariffa Fissa per i restanti veicoli;
- C) Tariffa Franchigia Fissa ed assoluta

A) BONUS/MALUS

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria "Bonus/Malus" la presente assicurazione prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione".

La "tabella delle classi di merito e relativi coefficienti di determinazione del premio" e la "tabella delle regole evolutive" corrispondono a quelle della tariffa applicata in offerta.

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle norme tariffarie in vigore al momento della stipulazione.

Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia - Modello

B) TARIFFA FISSA

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria "Tariffa fissa", il contratto è stipulato con una tariffa senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) secondo la seguente evoluzione:

- ☐ fino ad n. 1 sinistro nel periodo di osservazione – nessun aumento di premio;
- ☐ n. 2 sinistri nel periodo di osservazione – aumento 15,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva;
- ☐ n. 3 o più sinistri nel periodo di osservazione – aumento 25,00% del premio per l'annualità immediatamente successiva;

C) TARIFFA FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Per quei veicoli e/o natanti per i quali sull'elenco Allegato A) sia indicata la forma tariffaria "Franchigia", la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta di €. 500,00 per ogni sinistro nell'ammontare precisato sul medesimo elenco.

Il Contraente/Assicurato/assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società è tenuta alla gestione del sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Art. 27 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA

Le tariffe applicate si intendono riferite prevalentemente alla zona territoriale di Treviso.

Art. 6) Variazione parco veicoli – Regolazione premio

Le inclusioni in garanzia di nuovi veicoli e/o le esclusioni di veicoli assicurati verranno comunicati dal Contraente alla Società al loro verificarsi, e la decorrenza della variazione avrà luogo alle ore prefissate del giorno di richiesta, nel rispetto di quanto segue:

- **Inclusioni a nuovo e sostituzioni di veicoli:**

I nuovi veicoli inseriti in garanzia nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni economiche (tariffa) applicate alla presente polizza.

Per i veicoli soggetti a tariffa bonus/malus o con classi di merito, le eventuali sostituzioni avverranno conservando la classe di merito del veicolo sostituito, a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione.

- **Esclusioni di veicoli assicurati:**

Nel caso di esclusione di uno o più veicoli assicurati, il Contraente deve darne comunicazione alla Società, provvedendo alla restituzione dell'originale del certificato e contrassegno di assicurazione e carta verde.

La Società computerà la quota parte di premio imponibile pagato e non goduto in sede di regolazione premio, in ragione di 1/360 d'anno, a far data dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione dell'esclusione.

Entro 60gg. dal termine di ogni annualità assicurativa del contratto, la Società emetterà apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra (inclusioni e/o esclusioni).

La differenza (attiva o passiva) risultante dall'appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.

In caso di regolazione passiva, la Società rimborserà al Contraente assicurato l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta prevista dalla Legge.

Art. 7) Gestione delle vertenze

La Società assume a proprio carico, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale che stragiudiziale, sia per la difesa civile che penale, in qualunque sede ove si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

Art. 8) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) – assicurato che del conducente nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo;
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia; - nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche;
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9) Precitazioni ed estensioni di garanzia

Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestate, inoltre, per i seguenti casi, sino alla concorrenza dei massimali previsti per le garanzie RCA:

- a) per autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, qualora, a titolo occasionale, effettuino trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione;
- b) limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante per i danni ai trasportati, anche se non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate, a condizione che il loro numero non superi quello indicato dalla carta di circolazione;
- c) per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato a causa di circolazione e non. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate;
- d) per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, eseguite con e senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti il veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
- e) per la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente arrecati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati;
- f) per la responsabilità civile del Contraente per danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza, per fatto non inerente la circolazione stradale, con il limite massimo di Euro 500.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato;
- g) l'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Art. 10) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio

dell'Andorra, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

Art. 11) Appendici di vincolo

Nel caso in cui il veicolo e/o natante assicurato sia utilizzato dal Contraente/Assicurato a seguito di contratto di leasing o simili, su richiesta del Contraente/Assicurato o del proprietario del veicolo e/o natante verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

1) TUTELA GIUDIZIARIA, DISSEQUESTRO E CUSTODIA

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente assicurato e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l'Ente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Ente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

- 1)** le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- 2)** le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- 3)** le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Ente;
- 4)** le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro;
- 5)** a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- 1)** le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- 2)** le spese di giustizia penale;
- 3)** gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);

4) le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall'Art. 149 del D. Lgs. 209/05;

L'assicurazione non è operante:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dall'Impresa per conto della Compagnia del responsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto DPR N° 254/06, in attuazione degli Artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/05;
- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.

2) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI E NON

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e non meccanici, fino a concorrenza del massimale di €. 1.000.000,00 per sinistro/anno. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

3) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo per sinistro/anno di €. 2.500.000,00=, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

4) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

5) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di €. 1.000,00= per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

6) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

7) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di €. 1.500,00= per sinistro.

8) RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA DEL CONDUCENTE

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di € 500,00= per sinistro.

9) DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

10) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. La Società inoltre, in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

11) RISCHIO STATICO

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

12) DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro.

Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

13) IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di €. 1.500,00=per sinistro. Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

14) BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato, dei suoi dipendenti e/o delle persone per le quali l'Amministrazione sia in grado di giustificarne la presenza sul veicolo. Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 15.000,00.

15) RIENTRO DEI PASSEGGERI

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purchè documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di €. 1.500,00= per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

16) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Ente, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia, queste ultime fino alla concorrenza di €. 500,00.

17) PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di €. 500,00=per sinistro previa presentazione di regolare fattura.

18) IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati. Si intendono compresi in garanzia anche gli adesivi applicati ai veicoli. La garanzia è prestata entro il limite di €. 1.000,00=per sinistro.

19) GARANZIA CRISTALLI

La Società risarcisce le spese di riparazione/sostituzione conseguenti a danni da rottura accidentale o da fatto di terzi del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €. 2.000,00 per ogni evento.

20) VEICOLO IN SOSTITUZIONE

La Società si obbliga a rimborsare, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta, le spese per il noleggio di un veicolo in sostituzione (esclusi carburanti e lubrificanti) a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di un evento dannoso garantito in polizza, compreso il sequestro conseguente ad incidente stradale. Si precisa che l'Assicurato, in caso di sequestro del veicolo, è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo ove trovasi sequestrato il veicolo stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00= per sinistro.

21) ASSISTENZA

Qualora, in conseguenza di un sinistro o guasto (compreso rottura scoppio, o foratura dei pneumatici), il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa le spese di traino purché documentate.

La Società rimborserà inoltre le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino all' autocarrozzeria od autofficina di sua fiducia. Nel caso in cui, in seguito ad uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare autonomamente, sono inoltre comprese nell' assicurazione - purché documentate ed entro il limite sopra menzionato - le spese necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo, o trainarlo, fino al più vicino punto di assistenza. Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessari per la riparazione dei danni. La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate dal Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per sinistro.

22) DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La Società rimborserà i danni all'Ente entro un massimale di €. 2.500,00 qualora risultino cagionati da incidenti stradali con veicoli non assicurati previa denuncia alle Forze dell'Ordine salvo che il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro non sia inferiore al massimale indicato.

CORPI VEICOLI TERRESTRI – CVT

VALIDE SE RICHIAMATE NELLE SINGOLE APPLICAZIONI DEI VEICOLI CON LE RELATIVE SOMME ASSICURATE

Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione

La Società garantisce nei limiti del valore assicurato per ogni singolo veicolo i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, compresi accessori, accessori aggiuntivi ed apparecchi audio-fono-visivi, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che la Contraente abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere, conseguenti a:

- a) **incendio**, scoppio ed esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti o oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- b) **furto** totale, furto parziale, rapina, estorsione, consumati o tentati, scasso, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) tumulti popolari, scioperi, serrate, disordini, sommosse, atti dolosi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (**eventi sociopolitici**);
- d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, uragani, tempeste, cicloni, mareggiate, tifoni, caduta di grandine e di neve, frane e/o smottamento del terreno, valanghe e slavine, caduta di meteoriti collisione con animali (**eventi atmosferici e naturali**);
- e) causa fortuita e violenta per effetto della circolazione sia su area pubblica che privata (**kasko**).

Art. 2) Precisazioni di garanzia per il rischio furto

La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al veicolo, compresi accessori, accessori aggiuntivi ed apparecchi audio-fono-visivi conseguenti a:

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;

È condizione essenziale per il diritto all'indennizzo:

- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- che l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- che il reato sia stato denunciato all'Autorità.

Art. 3) Precitazioni di garanzia per il rischio kasko

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati, compresi accessori, accessori aggiuntivi ed apparecchi audio-fono-visivi ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che la Contraente abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere, in conseguenza di collisione con altri veicoli, identificati e non, urto, ribaltamento e/o uscita di strada del veicolo, e da qualsiasi altra causa fortuita e violenta per effetto della circolazione stradale.

Art. 4) Somme assicurate

Le garanzie di cui alla presente Sezione CVT sono prestate fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall'apposito elenco, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l'eventuale recupero.

Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, il cui valore è compreso nella somma assicurata.

Art. 5) Esclusioni relative alle garanzie incendio, furto e kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

Art. 6) Esclusioni relative alla sola garanzia kasko

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o conducente;
- b) determinati da vizi di costruzione;
- c) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulottes agganciati a norma del Codice della Strada;

Art. 7) Rinuncia al diritto di surrogazione

Limitatamente alla presente sezione del contratto, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 CC, e salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

Art. 8) Determinazione dei danni ai veicoli (valida per la Sezione CVT)

In caso di danno subito da un veicolo assicurato, il risarcimento spettante all'Assicurato, nei limiti del valore assicurato, sarà effettuato come segue:

Danno totale: liquidazione secondo il prezzo di listino (costo di acquisto a nuovo al momento del sinistro) se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo;

liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro se il sinistro è avvenuto dopo i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

Danno parziale: liquidazione con l'applicazione di un degrado d'uso non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo (con esclusione del primo anno) dalla data di prima immatricolazione e con il massimo del 50% su pezzi di ricambio meccanici, ma senza degrado d'uso sulle restanti parti (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del veicolo).

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta, in caso contrario l'importo dell'IVA verrà ricompreso nell'importo dovuto all'Assicurato.

Art. 9) Franchigie

Le garanzie indicate dall'Art. 1) ai punti **a)** Incendio e **b)** Furto della presente Sezione CVT di polizza, sono prestate senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Le garanzie indicate dall'Art. 1) ai punti **c)** Eventi Sociopolitici, **d)** Eventi Atmosferici ed **e)** Kasko della presente Sezione CVT di polizza, sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00

Art. 10) Ammontare del premio

Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'applicazione delle garanzie accessorie di cui all'Art. 1) della presente Sezione CVT di polizza, si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.

Pertanto, qui di seguito si esplicita distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.

	Incendio	Furto	Ev. Sociop.	Ev. Atmosf.	Kasko
Autovetture	1,70‰	1,70‰	1,70‰	1,70‰	13,62‰
Autopromiscui	1,70‰	1,70‰	1,70‰	1,70‰	13,62‰
Autocarri e relativi rimorchi	1,70‰	1,70‰	1,70‰	1,70‰	13,62‰
Autoveicoli ad uso speciale e relativi rimorchi	1,70‰	1,70‰	1,70‰	1,70‰	13,62‰
Autobus	1,70‰	1,70‰	1,70‰	1,70‰	13,62‰
Motocarri	1,70‰	1,70‰	1,70‰	1,70‰	13,62‰
Ciclomotori	1,70‰	1,70‰	1,70‰	1,70‰	13,62‰
Motocicli	1,70‰	1,70‰	1,70‰	1,70‰	13,62‰
Macchine operatrici	1,70‰	1,70‰	1,70‰	1,70‰	13,62‰
Macchine agricole	1,70‰	1,70‰	1,70‰	1,70‰	13,62‰

CONDIZIONI PARTICOLARI CORPI VEICOLI TERRESTRI SEMPRE OPERANTI

CP 1) Rimborso spese di immatricolazione da incendio

Qualora si verifichi un incendio che determini la perdita totale di un veicolo assicurato per tale garanzia la Società rimborsa le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto di un veicolo sostitutivo entro un limite di €. 200,00.

CP 2) Garanzia tassa automobilistica e premio assicurativo

In caso di sinistro che colpisca un veicolo o natante assicurato a seguito di evento previsto dalle garanzie Incendio, furti, eventi sociopolitici, eventi atmosferici o kasko che determini la perdita totale del veicolo la Società si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso,

- a) un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
- b) Un indennizzo pari al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione RCA contratta con la Società relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza delle rata di premio pagata. La garanzia b) è operante qualora non vi sia sostituzione del veicolo oggetto del sinistro

CP 3) Furto con ritrovamento

In caso di furto totale del veicolo assicurato alla relativa garanzia, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per:

- a) Il parcheggio e/o custodia del veicolo disposta dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- b) Il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- c) Le spese di viaggio entro un limite di €. 300,00 per sostenute da conducente e trasportati per il rientro dal luogo del furto o rapina, alla sede dell'Ente da cui è partita la missione.